

# ***UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE***

**Congresso Straordinario  
Napoli 20 – 22 maggio 2005**

**RADICI, STRUMENTI, ORIZZONTI  
Dal passato al futuro: nuovi percorsi per l'avvocatura penale**

*Proposte di regolamento  
per il Centro Marongiu*

*Via Margutta, 17 – 00187 Roma  
Tel. 06/32500588 Fax. 06/3207040  
[www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it) - [camerepenali@libero.it](mailto:camerepenali@libero.it)*

# INDICE

<b>Relazione della Commissione Consiliare per il Centro Marongiu</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Proposta di regolamento del Centro Marongiu elaborata dalla Camera penale di Bari</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Proposta di regolamento del Centro Marongiu elaborata dalla Camera penale di Busto Arsizio</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>Proposta di regolamento del Centro Marongiu elaborata dalla Camera penale di Milano</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>Proposta di regolamento del Centro Marongiu elaborata dalla Camera penale di Modica</b>	<b>Pag. 17</b>
<b>Proposta di regolamento del Centro Marongiu elaborata dalla Camera penale Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta</b>	<b>Pag. 20</b>
<b>Proposta di regolamento del Centro Marongiu elaborata dalla Camera penale di Roma</b>	<b>Pag. 22</b>
<b>Proposta di regolamento del Centro Marongiu elaborata dalla Camera penale di Siracusa</b>	<b>Pag. 28</b>
<b>Proposta di regolamento del Centro Marongiu elaborata dalle Camere penali della Toscana</b>	<b>Pag. 30</b>
<b>Proposta di regolamento del Centro Marongiu elaborata dalla Camera penale di Trento</b>	<b>Pag. 33</b>

# UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Via Margutta 17 (00187) Roma Tel:06/32500588 Fax:06/3207040  
E.mail: [camerepenali@libero.it](mailto:camerepenali@libero.it) – Internet : [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)

## COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO SUL “CENTRO MARONGIU”

### RELAZIONE SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO

La commissione Marongiu, riunitasi in Roma il 23.4.2005, presso i locali dell'Unione Camere Penali, dopo avere esaminato la delibera del Consiglio dei Presidenti dell'8.1.2005, nella quale, in relazione alla commissione statuto e a quella relativa al Centro Marongiu, si legge che *“Il Presidente illustra il compito organizzativo di queste ... commissioni, sottolineando la necessità che le C.P. si attivino per la elaborazione di nuove proposte anche in relazione al regolamento del centro Marongiu”*. Si legge, inoltre, che il Presidente, per quanto attiene la commissione Marongiu, *“ha chiesto”* che vi partecipasse *“un componente dell'attuale centro Marongiu”*.

Quindi, la commissione ha ritenuto di essere investita del dovere di introdurre un brevissimo excursus storico del Centro, (diversamente non avrebbe senso la presenza del componente dell'attuale Centro Marongiu), al fine di far conoscere al consiglio dei Presidenti (Firenze l'8.5.2005), e ai delegati al congresso di Napoli (20-22/5/2005) lo spirito dei padri fondatori del Centro per, così, meglio comprendere, e far comprendere, le ragioni sottostanti le proposte che a questa commissione sono pervenute e che questa commissione esporrà per facilitare la stesura di un regolamento che il congresso dovrà approvare.

Per tali ragioni si espone:

- che il IV° Congresso dell'Unione Camere Penali Italiane svoltosi a Siracusa, nel ricordo dell'Avv. Aldo Marongiu, deliberava la costituzione del “Centro Studi giuridici e sociali” intitolato allo stesso;
- che, successivamente, il Congresso di Abano, nel 1994, confermava la delibera costitutiva del centro, tanto è che, l'eletto consiglio direttivo, nel 1995, nominava una commissione che elaborava una bozza di regolamento nella quale si prevedeva che il Centro esercitasse la propria attività in **autonomia** e in **coordinamento** con l'Unione delle Camere Penali Italiane. Tali principi di autonomia e coordinamento, apparentemente dicotomici, in realtà venivano resi compatibili dal fatto che, al Centro veniva riconosciuta la piena autonomia nel promuovere e compiere studi e ricerche nelle scienze giuridiche e sociali con specifico riguardo alle scienze penalistiche, e, nel contempo, al Centro veniva fatto obbligo di eseguire studi e ricerche sulle attività governative, legislative e giudiziarie, anche per elaborare proposte di osservazioni o di interventi, tutte le volte che gli organi direttivi dell'U.C.P.I., oppure quelli delle singole Camere Penali, gliene avessero fatta richiesta. In tale bozza si prevedeva una dotazione finanziaria per il Centro costituita dai contributi: dell'U.C.P.I., delle singole Camere Penali, degli

Enti o di privati e si lasciava, impregiudicata, la possibilità della trasformazione del Centro in una Fondazione.

Evidentemente, a parere di questa commissione, la trasformazione del Centro in Fondazione appare un disegno ambizioso dato che, la Fondazione ha la caratteristica di essere permanente, pertanto, è da immaginare che si pensasse ad un Centro-Fondazione, al quale dovesse partecipare il meglio dei giuristi e degli studiosi esistenti nel campo delle scienze giuridiche. Questo disegno darebbe all'U.C.P.I. l'orgoglio e il merito di avere creato un qualcosa di stabile, ricevendone in cambio il privilegio di un autorevolissimo supporto scientifico da potere menzionare a sostegno delle proprie battaglie funzionali agli scopi dell'U.C.P.I.: la attuazione del giusto processo, la salvaguardia della dignità dell'uomo, la salvaguardia dei diritti di libertà e democrazia, la separazione delle carriere tra giudici e P.M., ecc. ... . Tale disegno è stato sostenuto anche nei successivi congressi (cfr. ad es. la relazione del compianto Avv. Vittorio Chiusano, Sirmione 2002). E' da evidenziare che la detta bozza del 1995, pur se per certi versi, come già detto, assunta come riferimento, non è stata mai approvata:

- che i successivi congressi: Catania 1996; S. Nicola Arcella 1998; Cattolica 2000; Sirmione 2002 e per ultimo Bari 2004, hanno tutti riconosciuto l'importanza dell'esistenza del Centro Marongiu e, pur con dei distinguo, hanno sempre confermato la deliberazione del 1992 che, però, non ha mai trovato pratica attuazione a causa dei problemi insorti, non ultimo le problematiche in relazione ai rapporti che il Centro dovrebbe intrattenere con il Consiglio dei Presidenti, con la Giunta e conseguentemente la veste giuridica da attribuire al Centro e quindi l'autonomia dello stesso e il coordinamento con gli organi dell'U.C.P.I.-

L'UCPI, volendo dare attuazione concreta alla deliberazione del 1992, ha ritenuto di discutere e dibattere, al congresso straordinario che si terrà a Napoli (20-22.5.2005), sul regolamento che dovrà disciplinare la vita del centro Marongiu.

Per tale effetto, le Camere Penali sono state invitate a fare pervenire le loro proposte a questa commissione; alcune hanno adempiuto e la commissione, in esecuzione del compito organizzativo affidatole, dopo il necessario e doveroso excursus storico e dopo avere esaminato il documento del componente Avv. Domenico Battista, così, sinteticamente, li riepiloga.

Le proposte, cronologicamente, pervenute sono delle seguenti Camere Penali:

1. C.P. di Siracusa - 5.3.2005;
2. C.P. di Trento -14.3.2005;
3. C.P. di Modica - 31.3.2005;
4. Camere Penali di: Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Montepulciano, Pisa, Pistoia, Prato e Siena -18.4.2005;
5. C.P. del Piemonte Occ. e della Valle D'Aosta - 18.4.2005;
6. C.P. di Milano – 20.4.2005;
7. C.P. di Busto Arsizio – 22.4.2005.

In tutte le proposte, riassumibili in quattro filoni di pensiero, affiora la preoccupazione della visibilità politico-culturale dell'U.C.P.I. rispetto al Centro e viceversa, nonché l'eventuale sovrapposizione e/o accavallamenti di tesi e di opinioni.

Infatti:

1. Per la Camera Penale di Siracusa le linee guida ispiratrici del regolamento-statuto del Centro dovrebbero prevedere un'attività, "politicamente e culturalmente", talmente collegata con la Giunta dell'UCPI da esserne il "braccio tecnico-

scientifico". A tal fine, ove le dette prerogative non dovessero essere perfettamente in sintonia con lo Statuto dell'Unione, la C. P. di Siracusa propone la modifica dello stesso Statuto allo scopo di assicurare il detto inscindibile legame;

2. Tale impostazione è sostanzialmente condivisa dalle Camere Penali di: Modica, e Torino, (che hanno fatto pervenire una bozza di regolamento), per le dette Camere Penali, infatti, al Centro Marongiu non dovrebbe essere attribuita alcuna "facoltà a rilevanza esterna all'Unione", il Centro dovrebbe essere guidato da un Direttore nominato dal Presidente dell'UCPI e, quindi, il Centro dovrebbe essere una istituzione culturale e scientifica che accorpi l'ufficio legislativo, con funzioni consultive in stretto e imprescindibile collegamento con la Giunta e il Consiglio dei Presidenti;
3. Sulla stessa impostazione sono le Camere Penali di: Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Montepulciano, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, (che hanno fatto pervenire una indicazione, da inserire nello Statuto dell'UCPI, per un regolamento da articolare). La peculiarità di tale proposta, rispetto alle precedenti, risiede nel fatto che pur condividendo il coordinamento del Centro Marongiu con gli organi dell'UCPI, le dette Camere Penali ritengono che l'attività del centro, in quanto ai contenuti, non debba essere "pilotata" né dalla Giunta, né dal Consiglio dei Presidenti;

**3bis. Paragrafo aggiunto, successivamente al Consiglio dei Presidenti tenutosi a Firenze l'8.5.2005, per riportare la stesura definitiva dell'"articolo" che tutte le Camere Penali della Toscana, (questa volta, Firenze compresa), vorrebbero che si inserisse nello Statuto dell'U.C.P.I. : "Il Centro Studi Giuridici e Sociali Aldo Marongiu è lo strumento di elaborazione culturale e scientifica dell'Unione e svolge funzioni di ufficio legislativo in stretto ed imprescindibile collegamento con gli altri organi dell'Unione.**

*E' diretto da un Direttore nominato dal Presidente dell'U.C.P.I..*

*L'attività del Centro è coordinata da un Consiglio di Gestione formato da quattro componenti, oltre al Direttore, di cui due nominati dalla Giunta e due nominati dal Consiglio delle Camere Penali. Il Consiglio di Gestione resta in carica per tutta la durata del mandato Presidenziale. Non possono far parte del Consiglio di Gestione iscritti che rivestano cariche negli altri organi dell'U.C.P.I..*

*Previa autorizzazione della Giunta, il Consiglio di Gestione può avvalersi di collaboratori e consulenti, anche esterni.*

*Il funzionamento del Centro è disciplinato da separato regolamento."*

Tale ultima stesura si differenzia dalla precedente, (alla quale non aveva partecipato la C.P. di Firenze), soltanto nella composizione del Consiglio di Gestione dal quale è stato eliminato il quinto componente che, in memoria di Aldo Marongiu, doveva essere nominato dalla C.P. della Sardegna.

Lo spirito della prima stesura del superiore "articolo", essendo pervenuto "nudo e crudo" perché privo di una relazione, è stato tratto dalle E-Mail a chiarimento, 14.4/3.5.2005, a firma dell'Avv. L. Giorgi, mentre, questa ultima stesura, esime da qualsiasi notazione, essendo accompagnata da una lunga relazione che potrà apprendersi, attraverso la lettura diretta e/o l'esposizione che gli interessati, sicuramente, svolgeranno al Congresso;

4. La Camera Penale di Milano e la C.P. di Busto Arsizio, che ne condivide la proposta, ritenendo troppo riduttivo per un laboratorio culturale, quale è un Centro Studi, non essere sufficientemente autonomo dagli organi dell'UCPI, e ritenendo che la mancanza di autonomia sia contraria allo spirito con il qual il Centro era stato pensato e cioè: quale luogo di studio, riflessione e formazione, pur se in coordinamento con gli organi dell'UCPI e, considerando, tuttavia, che l'autonomia del Centro potrebbe creare problemi di sovrapposizioni e, inoltre, che tale

autonomia potrebbe non risultare utile a fornire alla Giunta quelle risposte in termini scientifici ai problemi contingenti derivanti dalla attività Governativa, Legislativa, Giudiziaria e/o per formulare proposte, interventi o osservazioni; ciò posto, per rispettare, da un lato il volere dei padri costituenti e, dall'altro le esigenze della Giunta, le dette Camere Penali proporrebbero:

- di sottrarre al Centro Marongiu le competenze di elaborare progetti di legge in materia penale, processuale e di dare pareri alla Giunta in merito a proposte di legge, affidando tale attività ad un istituendo Ufficio Legislativo dipendente dalla Giunta e che interpreti e traduca la volontà politica della stessa. In sostanza, per la Camera Penale di Milano, l'Ufficio Legislativo, sganciato dal Centro Studi, potrebbe, in estrema sintesi, essere il "braccio tecnico-scientifico" della Giunta;
  - di affidare, invece, al Centro, in sintonia con le ragioni della sua intitolazione, compiti di studio, di ricerca e di formazione specialistica in perfetta autonomia scientifica e completamente non dipendente dalla Giunta, con l'unica limitazione di non porsi in aperto contrasto con la linea politica dell'Unione;
5. Per la Camera Penale di Trento le linee programmatiche per la stesura dello Statuto del Centro dovrebbero ispirarsi a quelle di una Istituzione esclusivamente culturale, alla quale, per tale destinazione, dovrebbe essere riconosciuta assoluta autonomia rispetto agli organismi dell'Unione, con i quali dovrà coordinarsi; le eventuali opinioni dei singoli componenti del Centro non dovrebbero potersi di per sé attribuire all'Unione, così come l'Unione non dovrebbe restare né vincolata, né condizionata, nelle sue scelte, dalle opinioni del Centro, delle quali può, discrezionalmente, avvalersene o meno. Il collegamento politico dovrebbe essere assicurato dalla scelta del Presidente del Centro che dovrebbe essere di competenza del Presidente dell'Unione. In buona sostanza, la proposta della Camera Penale di Trento appare convergente con la bozza predisposta nel 1995, mai approvata, ma, alla quale i padri costituenti si sono sempre ispirati, con i richiami dei quali abbiamo già parlato.

Dall'esame delle suddette proposte, ne deriva che il problema che oggi si pone per dare attuazione al Centro Marongiu è quello di stabilire preliminarmente: -se debba essere inteso come un Ufficio Legislativo, legato culturalmente e politicamente all'Unione, e quindi soggetto interno all'Unione alla quale fornire risposte anche pilotate; -oppure, se debba essere un laboratorio culturale e, come tale, perfettamente autonomo e in condizioni di potere aspirare a divenire quella fucina di idee (associazione/fondazione) a cui aderirebbero, oltre agli insigni studiosi di scienze giuridiche che attualmente fanno parte dell'UCPI, anche tanti tra quelli che non ne fanno parte; -oppure se si debba prevedere un Ufficio Legislativo, dipendente dall'Unione, distinto e separato dal Centro Studi, laboratorio culturale autonomo. Infine, in ogni caso, se il Centro, per la costituzione, formazione, nomina dei membri e delle eventuali commissioni interne e quant'altro, debba essere assoggettato alla Giunta o al Consiglio dei Presidenti ovvero, in che misura e con quali modalità all'uno e in che misura e con quali modalità all'altro organismo.

Quindi, il Congresso dovrà, preliminarmente, operare tale scelta, che è prioritaria per le refluenze dirette che avrà sullo Statuto dell'Unione. Conseguentemente, il congresso darà le direttrici di massima, nel rispetto delle quali, il regolamento sarà articolato nelle forme e nei modi di una Struttura con al vertice un Direttore o un Presidente e con tutte le misure e contromisure volte a garantire subordinazione e/o autonomia dagli organi dell'U.C.P.I.-.

**Pertanto, il regolamento dovrà essere articolato e approvato in sede congressuale o in apposita sede delegata dal Congresso.**

Per tali motivi, questa commissione si è limitata a rappresentare gli indirizzi di massima indicati nelle proposte e non i singoli articolati i quali, essendo dipendenti dalle scelte di indirizzo, dovranno essere, necessariamente, riordinati, integrati, coordinati e rielaborati.

Nella speranza di avere assolto al meglio il compito affidatole dal Consiglio dei Presidenti, questa commissione augura a tutti un proficuo lavoro.

Firenze 8.5.2005 – Napoli 20-22.5.2005

**Commissione  
“Centro Marongiu”**

Il Coordinatore  
Avv. Paolo Imbornone

Il Segretario  
Avv. Daniele Ripamonti

\*\*\*\*\*

Dopo la riunione di questa commissione del 23.4.2005:

- in data 27.4.2005 è pervenuta la proposta della Camera Penale di Bari per la quale, il Centro Studi dovrebbe essere un “Ente nel quale si fa cultura” e pertanto autonomo, perché “la cultura non può essere condizionata”. Tuttavia la libertà del Centro dovrà trovare il suo limite nelle “politiche che si appartengono agli altri organi dell’Unione”. La nomina del Presidente del Centro dovrebbe essere prerogativa della Giunta e del Consiglio dei Presidenti. Infine, la vera novità, che proviene dalla Camera Penale di Bari, è l’auspicio del coinvolgimento di tutti gli iscritti alle Camere Penali territoriali alla vita del Centro Studi. Per tale coinvolgimento, ogni Camera Penale territoriale dovrebbe dotarsi di un proprio C.S. dove dibattere e formulare proposte, sui temi di maggiore attualità, da inviare al Centro Nazionale Marongiu, per l’approfondimento e la elaborazione. Il prodotto finito dovrà essere portato all’attenzione della Giunta e del Presidente;
- in data 29.4.2005 si è venuti a conoscenza del documento, datato 26.4.2005, della Camera Penale di Roma per il quale, il Centro Marongiu debba essere inevitabilmente “autonomo e coordinato con l’Unione” dato che, per esperienza, nell’Unione è assai difficile che si verifichino diversità di obiettivi, ma solo, talvolta, di metodi e di strategie per conseguirli. Pertanto, la C.P. di Roma ritiene che, se dovessero sorgere situazioni di conflitti istituzionali o rischio di sovrapposizioni, tali problemi, mai potrebbero trovare soluzione per via statutaria o regolamentare, dovendo, invece, trovare composizione soltanto attraverso i meccanismi politici interni all’Unione. Per tali convinzioni, la Camera Penale di Roma è decisamente contraria all’istituzione di Centri Studi o Uffici Legislativi regolamentati dallo Statuto, anche perché, attualmente, nessuna norma Statutaria ha impedito o impedisce al Presidente e alla Giunta di

nominare “esperti, o gruppi di lavoro” per l’elaborazione di pareri e proposte in sintonia con le loro esigenze politiche. Altra considerazione, consiste nel verificare che nessuna norma impedisce agli attuali organi statutari di entrare in conflitto. Da qui la assoluta inutilità della regolamentazione del Centro Studi o dell’Ufficio Legislativo disciplinati per Statuto. Per concludere la C.P. di Roma sostiene che il “*Centro ce lo dobbiamo –e vogliamo- tenere così,*” con l’auspicio che, al massimo, possa essere regolamentato in maniera agile, nel rispetto del principio “dell’autonomia e del coordinamento” con l’Unione.

Firenze 8.5.2005 – Napoli 20-22.5.2005

Il Coordinatore  
Commissione Marongiu  
Avv. Paolo Imbornone

\*\*\*\*\*



## **CAMERA PENALE DI BARI**

### *Proposte di Regolamento per il Centro Marongiu*

Il Centro studi dovrà conservare e rafforzare la sua funzione di soggetto deputato all'individuazione, all'approfondimento ed alla proposizione di temi culturali che interessano più da vicino la vita dell'Unione.

Dovrà trattarsi di un organismo assai snello e veloce, capace – come tale – di rapidi interventi.

Se l'idea è quella di dar vita ad un ente nel quale si fa cultura, bisogna ammettere che la cultura non può in alcun modo essere condizionata.

Credo che il Centro studi debba muoversi in libertà; una libertà che, tuttavia, dovrà trovare il suo limite naturale (fisiologico se vogliamo) nelle scelte politiche che si appartengono agli altri organi dell'Unione.

Certamente, dovrà trattarsi di un organismo di rilievo statutario, la nomina dei cui componenti dovrà essere prerogativa del suo presidente; quest'ultimo dovrà essere scelto dalla giunta e dal consiglio o, meglio, dai rispettivi uffici di presidenza, in seduta comune.

Nella prospettiva che tutti gli iscritti, sia pure indirettamente, possano partecipare alla vita del Centro studi nazionale, penso che la sua gestione debba essere regolata nella stessa maniera in cui – oggi – è regolata la vita dell'U.C.P.I.

Mi spiego: ogni camera penale territoriale dovrebbe avere un proprio centro studi; tutti i centri studi territoriali dovrebbero sollecitare e dar vita – al loro interno – ad un dibattito sempre vivo su temi di stretta attualità e versarne i risultati (proposte, nel nostro caso) nella più capiente struttura del Centro studi nazionale (il Marongiu); quest'ultimo dovrà curare ogni opportuno approfondimento ed elaborazione.

Il prodotto finito dovrà essere poi portato all'attenzione della giunta e del suo presidente.

## **CAMERA PENALE DI BUSTO ARSIZIO**

### *Proposte di Regolamento per il Centro Marongiu*

- L'ufficio legislativo, quale supporto ormai necessario all'attività della Giunta, sia istituito con una specifica disciplina nel corpo delle norme dell'approvando Statuto dell'Unione;
- Il Centro Marongiu non può che essere formalmente regolamentato come un Centro Studi Giuridici nelle materie penalistiche con totale autonomia scientifica e con compiti di ricerca, di studio e di formazione;
- La nomina di un Direttore da parte del Consiglio dei Presidenti e dei componenti in modo concorrente e paritario tra Consiglio e Giunta con durata pari a quella della Giunta (concordando sul punto con le proposte della Camera Penale di Milano).

# CAMERA PENALE DI MILANO

## GIAN DOMENICO PISAPIA

Milano, 20 aprile 2005

Commissione Consiliare U.C.P.I.  
“Centro Marongiu”

### Premessa.

Il congresso straordinario dell'UCPI, convocato a Napoli per i giorni 20 – 22 maggio 2005, vede all'ordine del giorno, tra l'altro, la “*approvazione del regolamento del Centro Studi Aldo Marongiu*”.

La Camera Penale di Milano, con la presente nota, intende offrire un contributo di idee per giungere alla predisposizione di un regolamento che conferisca al Centro Marongiu una posizione ben definita nel quadro degli organismi e delle attività dell'Unione.

Tale necessità discende dall'evidente difficoltà, registratasi negli anni, di dare al Centro una fisionomia precisa, dalla quale emergano in modo chiaro la sua natura e i suoi compiti.

Una *impasse* che ha prodotto non pochi contrasti ed equivoci, del tutto prevedibili, peraltro, se si tiene conto del fatto per cui, pur privo di un regolamento, il Centro Marongiu ha svolto una serie di attività che, sebbene pregevoli nel contenuto, si sono spesso inserite con difficoltà nel complessivo ed ordinato sviluppo dell'azione dell'Unione.

### Ricostruzione storica

Per comprendere più a fondo le ragioni di questo tortuoso *iter* ed al fine di meglio orientare le scelte future, si impone una pur breve digressione storica, svolta sulla base della documentazione fornita ai membri della Commissione consiliare in indirizzo.

Il “*Centro studi giuridici e sociali Avv. Aldo Marongiu*” è stato istituito con deliberazione assunta nel congresso di Siracusa in data 30 maggio 1992 e, come si è detto, a distanza di ormai tredici anni, non è mai stato approvato il regolamento che ne stabilisca la natura, i compiti e le modalità di funzionamento.

Per vero, in tale ampio lasso di tempo, il Centro Marongiu è stato oggetto di progetti e propositi, la cui analisi permette di enucleare le principali problematiche da affrontare anche nel prossimo futuro.

Nell'anno 1995 è stata predisposta una bozza di regolamento, con la quale si è previsto che il Centro assumesse una fisionomia dalle seguenti caratteristiche:

- natura: *"istituzione culturale"*;
- rapporti con gli altri organi statutari: *"esercita la propria attività in autonomia e in coordinamento"* con l'Unione, il cui Consiglio nomina i membri;
- attività: *"promuove e compie studi e ricerche, di iniziativa o su richiesta degli organi direttivi della UCPI, sull'attività governativa, legislativa e giudiziaria, anche per elaborare proposte di osservazioni o di interventi"*.

In tale prima bozza, a mio sommosso avviso, già emergono i due fondamentali problemi che hanno contribuito a generare le difficoltà e la stasi segnalate.

In primo luogo, non è chi non veda la situazione ibrida che discende dall'espressione *"in autonomia e in coordinamento"*, usata per descrivere il rapporto fra il Centro Marongiu e l'Unione.

In secondo luogo, l'individuazione delle attività (si badi, esercitabili anche d'iniziativa) è talmente generica e vasta da consentire qualsiasi intervento su qualsivoglia tema che interessi l'attività, anche politica, dell'Unione.

Dopo tale bozza di regolamento si deve registrare una serie di interventi, di natura programmatica, che nel corso degli anni i vari candidati alla presidenza dell'Unione hanno svolto sulla questione del Centro Marongiu in sede congressuale.

Al convegno di San Nicola Arcella del 1998 il candidato Frigo si è impegnato ad attivare il Centro Marongiu, del quale ha riproposto la stessa configurazione contenuta nella bozza di regolamento esaminata (*"in autonomia e coordinamento"*).

Concetto ribadito e meglio spiegato dal medesimo candidato al congresso di Cattolica del 2000: un Centro Marongiu *"coordinato con l'Unione, ma anche sufficientemente autonomo, come deve essere un autentico laboratorio culturale"*.

Al congresso di Sirmione del 2002 il compianto Collega Chiusano è giunto a prefigurare un Centro Marongiu totalmente e formalmente autonomo rispetto all'Unione, facendone una *"fondazione legalmente riconosciuta"*, e peraltro attribuendovi compiti direttamente attinenti le attività dell'Unione (*"studio dei provvedimenti legislativi emanati e/o emanandi anche in vista dell'elaborazione di eventuali proposte legislative"*).

Ma è al medesimo congresso che si è registrata una netta inversione di tendenza nel prefigurare natura e compiti del Centro Marongiu.

Ciò è avvenuto con la relazione programmatica del candidato Randazzo, il quale, prendendo le mosse dalla necessità, per gli organi statutari dell'Unione, di *"tradurre in proposta operativa la sua soggettività politica"*, si è proposto di soddisfarla mediante l'attribuzione al Centro Marongiu della natura di *"struttura organica di riferimento"* per la Giunta, con la quale svolge la sua attività *"in stretto e imprescindibile coordinamento"*.

Come si vede, siamo al cospetto di una chiara configurazione del Centro Marongiu quale soggetto interno all'Unione ed al servizio della sua attività politica.

Infine, l'*excursus* storico va completato ricordando una seconda bozza (per vero, non di regolamento, ma addirittura di "*statuto*": così accentuandosi ulteriormente la sua autonomia), elaborata dal Collega Frigo nel 2004, la quale ripropone il dualismo autonomia-coordinamento, ma giunge a prefigurare la possibilità che il Centro Marongiu esprima contenuti divergenti da quelli propri dell'Unione ("*garanzia... che ... i risultati degli studi e delle ricerche, così come eventuali opinioni espresse da singoli componenti ... non possono di per sé essere attribuiti all'Unione ... né in alcun modo vincolare o condizionare le scelte dei suoi organi statutarî*").

### Proposta.

Ciò premesso, è opinione di chi scrive che la futura configurazione del Centro Marongiu debba dipendere non già da astratte articolazioni organiche, ma dalla **individuazione delle esigenze che l'Unione ha la necessità di soddisfare.**

Impostazione, questa, tanto più giustificata in un momento, quale quello attuale, in cui è in corso la revisione statutaria dell'Unione, per modo che ci si trovi davanti all'utile occasione di conferire ad ogni organo una sua propria funzione che soddisfi determinate esigenze, senza figure equivoche che generino il rischio di sovrapposizioni.

Ed allora, appare evidente che l'esigenza prioritaria da tempo avvertita da parte degli organi statutarî, ed in particolare dalla Giunta, è quella (segnalata dal Collega Randazzo al congresso di Sirmione) di poter disporre di **un organismo, particolarmente qualificato sotto il profilo scientifico, che supporti l'attività politica dell'Unione provvedendo a fornire strumenti (quali proposte di legge, commenti, documenti, consulenze) che interpretino e traducano la volontà politica dell'Unione stessa;** così come è del tutto ineluttabile che un tale organo sia un **soggetto interno** all'Unione, dovendo svolgere la sua attività in costante parallelismo con l'attività della Giunta.

E tale rilievo richiede che siffatto organo abbia una **rilevanza statutaria** ed una **origine derivata ed omogenea rispetto a quella della Giunta**, la cui affinità politica può derivare solo dalla sua nomina da parte della stessa Giunta all'esito dell'investitura congressuale.

Tuttavia, **il Centro Marongiu mal si presta ad assumere tale funzione, in quanto originariamente pensato più come luogo di studio, riflessione e formazione.**

E' per questa ragione che la Camera Penale di Milano ha inserito, nella proposta di riforma statutaria, la previsione della istituzione di un **Ufficio Legislativo**, avente la natura di "**organo consultivo della Giunta in materia di legislazione**" ed il compito di: "*a) elaborare progetti di legge in materia penale e processuale penale, in sede nazionale e comunitaria; b) dare parere alla Giunta in merito a proposte di legge in sede nazionale e comunitaria*".

Per vero, nell'iniziale bozza di proposta di riforma statutaria citata, si prevedeva che l'Ufficio Legislativo fosse addirittura eletto o comunque nominato dal Congresso, ma, alla luce di una più attenta riflessione, conseguenza del dibattito sia all'interno della Commissione Statuto che in sede di Direttivo milanese, è emerso il rischio di attribuire a

tale soggetto una valenza politica estranea alla sua ragion d'essere e, in ultima analisi, potenzialmente pericolosa in termini di alternative rispetto alla Giunta stessa.

L'Ufficio Legislativo, invero, deve soddisfare l'esigenza, diffusamente avvertita e fino ad ora garantita attraverso l'impegno personale dei componenti della Giunta, di disporre in modo permanente di una struttura capace di tradurre al massimo livello scientifico le analisi e le propositività politiche dell'Unione.

Tale attività, come si è detto, consiste nella elaborazione legislativa e nella consulenza giuridica, in entrambi i casi deliberatamente a sostegno della linea politica della Giunta, per modo che, fatta salva quella indubitabile dignità scientifica che esclude posizioni eccessivamente di parte ed invece consente osservazioni e suggerimenti, essa non ha una valenza politica propria e conseguentemente può essere svolta da un organo nominato dallo stesso soggetto al quale fornisce il proprio supporto (la Giunta, appunto), sul presupposto di un rapporto pienamente fiduciario.

Le caratteristiche dell'Ufficio Legislativo, come sopra descritte, assicurano altresì un'assoluta chiarezza di rapporti fra i vari organi statuari, senza zone d'ombra, rischi di sovrapposizioni o addirittura pericoli di divisioni.

Del resto appare evidente che una cosa è la dialettica politica all'interno di ogni organo statuario (nel Congresso, nel Consiglio dei Presidenti e nella stessa Giunta), fonte di arricchimento del dibattito; ben altra cosa, invece, è il caso di un organo che, anziché essere affine alla linea politica della Giunta, nello svolgere attività di supporto consulenziale ed elaborativo intraprenda un percorso politico diverso da quello dell'Unione.

Una tale eventualità deve necessariamente essere scongiurata, perché il manifestarsi di un contrasto sulla linea politica dell'Unione recherebbe un gravissimo danno alla credibilità della stessa.

Orbene, se a parere della Camera Penale di Milano, la funzione di supporto sopra descritta è meglio assicurata e garantita attraverso l'istituzione dell'Ufficio Legislativo, resta da chiedersi se ed in quale misura il Centro Marongiu abbia ancora ragione di mantenere una sua propria funzione (senza rischiare di rimanere un soggetto virtuale per tanti altri anni).

Al proposito va rilevato che, invero, **un Ufficio Legislativo come sopra delineato pare sottrarre al Centro Marongiu solo una parte delle sue attribuzioni originariamente ipotizzate** ed in particolare quelle di più immediata connotazione e implicazione politica, in termini di supporto all'attività della Giunta.

Ma rimane la **necessità di assicurare una serie di altre attività, di natura più squisitamente scientifica, che costituiscono uno degli strumenti di azione dell'Unione** e che, peraltro, paiono meglio rifarsi all'origine del Centro stesso ed alle ragioni della sua intitolazione.

In questo quadro, quindi, il Centro Marongiu potrebbe essere strutturato in modo da assolvere a **compiti di studio, di ricerca e di formazione specialistica** (attività, quest'ultima, di sempre maggiore rilevanza):

Una tale e chiara attribuzione di funzioni scongiurerebbe rischi di sovrapposizioni e consentirebbe di individuare senza equivoci la natura del Centro Marongiu in quella di un **organismo di carattere eminentemente culturale**, la cui naturale **autonomia scientifica** (confermata dall'assenza di dipendenza dalla Giunta), peraltro, non potrà non considerare che si tratta comunque di un soggetto interno all'Unione delle Camere Penali Italiane e come tale impegnato esso medesimo nel raggiungimento degli scopi fondamentali dell'Unione stessa.

Più concretamente, se un organismo con tali caratteristiche non può che essere assolutamente autonomo nell'organizzare le attività di studio e di formazione, è altrettanto pacifico che i contenuti generali di tale attività non possono porsi in aperto contrasto con la linea politica dell'Unione.

Così, per esemplificare, se la Giunta ed il Consiglio dovessero indicare nel diritto penale e processuale europeo il tema fondamentale a cui informare l'attività dell'Unione nel biennio di mandato, non si comprenderebbe se il Centro Marongiu si ostinasse in quei due anni ad ignorare tale argomento e ad occuparsi in modo pressoché esclusivo di diritto penale minorile.

E' per questa ragione, di chiara ed irrinunciabile appartenenza del Centro Marongiu all'Unione, che non possono comunque accogliersi soluzioni "esterne" (come quelle di una fondazione, che avrebbe addirittura un'autonoma soggettività giuridica), ma al contrario deve prevedersi una modalità di nomina dei componenti che veda il concorso di Consiglio e Giunta, oltre ad una previo consenso sul programma delle sue attività.

#### Il regolamento.

Alla luce delle osservazioni che precedono, emerge chiaramente come **l'elaborazione di un regolamento per il Centro Marongiu** e, prima ancora, la decisione di inserirlo o meno tra gli organi statuari, **dipenda necessariamente e direttamente dalla soluzione che si riterrà di adottare a proposito dell'Ufficio Legislativo.**

Infatti, **si rende preliminarmente necessario istituire tale organismo**, prevedendone la qualifica di organo statuario, la nomina da parte della Giunta neo-eletta ed il conferimento delle attribuzioni sopra dette.

Solo all'esito di tale passaggio, che può essere agevolmente percorso in occasione dell'ormai prossimo Congresso Straordinario, sarà possibile, anche nella stessa sede congressuale, ma solo successivamente alla modifica statutaria relativa all'Ufficio Legislativo, verificare la possibilità di riconfigurare il Centro Marongiu nei termini sopra illustrati.

Più in particolare, al di là della regolamentazione del funzionamento interno del **Centro Marongiu**, che può essere determinata anche dopo il Congresso, in tale sede si potrebbe adottare una deliberazione che preveda:

- la natura di **organismo dell'Unione di carattere culturale e scientifico**;
- le attribuzioni in termini di **attività di studio, di proposta di iniziative e di formazione**;

- la **nomina del Direttore da parte del Consiglio dei Presidenti e dei Componenti in modo concorrente e paritario tra Consiglio e Giunta;**
- l'**autonomia scientifica** insieme alla necessità che il suo **programma di attività** venga **approvato da Consiglio e Giunta;**
- la durata pari a quella della Giunta.

La soluzione ora prospettata, improntata a pragmatismo, pare presentare plurimi aspetti positivi.

In primo luogo, consente di assicurare la costituzione dell'Ufficio Legislativo (in relazione al quale pare essersi formato un ampio consenso) che potrebbe essere ritardata o pregiudicata dal dibattito minuto sugli aspetti regolamentari del Centro Marongiu.

In secondo luogo, assicura il mantenimento in vita del Centro Marongiu, che alcune proposte istitutive dell'Ufficio Legislativo (quale quella tendente ad attribuire al Centro le funzioni tipiche dell'Ufficio, come sopra individuate) farebbero sostanzialmente scomparire.

Una soluzione, quella del Centro Marongiu che diviene (anche) l'Ufficio Legislativo, sicuramente più semplice e diretta, ma che rischia di snaturarlo, attesa la dipendenza di un Ufficio siffatto dalla Giunta, lasciando insoddisfatte o almeno in posizione minoritaria altre rilevanti necessità dell'Unione, quali quelle relative all'attività di studio, approfondimento e formazione.

Infine, l'assunzione di una deliberazione "cornice" del Congresso sulle fondamentali caratteristiche del Centro Marongiu, costituirebbe un notevole e decisivo passo nella direzione della sua completa definizione, disciplina e funzionamento.

Il Presidente  
Avv. Daniele Ripamonti



**CAMERA PENALE DI MODICA**  
**AVV. PROF. BENIAMINO SCUCES MUCCIO**

**BOZZA DI STATUTO PER IL CENTRO STUDI GIURIDICI E SOCIALI ALDO  
MARONGIU**

1. Il Centro Studi Giuridici e Sociali “Aldo Marongiu”, istituito a Siracusa con delibera approvata il 30 maggio 1992 dal Congresso dell’Unione Camere Penali. è una Istituzione Culturale e Scientifica nonchè l’Ufficio legislativo dell’UCPI. Esso ha sede in Roma presso la sede nazionale dell’Unione.
2. Il Centro Studi ha lo scopo di contribuire, attraverso lo studio e la ricerca nelle scienze penalistiche e di interesse penalistico, alla diffusione della conoscenza, oltre che alla indicazione e alla scelta degli strumenti idonei alla realizzazione, dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo penale e della Costituzione della Repubblica, nonché di elaborare progetti di legge nelle materie di rilevanza penalistica ed assolvere alla funzione consultiva per la Giunta ed il Consiglio delle Camere Penali con particolare riguardo all’attività legislativa nazionale ed europea. A tale scopo può promuovere, unitamente ed in coordinamento con l’Unione, convegni, incontri, seminari, e diffondere pubblicazioni.
3. Il Centro Studi può anche determinare liberamente l’oggetto e i programmi degli studi e delle ricerche, oltre all’attività propria e istituzionale che sarà svolta sulla base dei programmi e delle indicazioni della Giunta nonché, su temi specifici, a richiesta della Giunta e del Consiglio delle Camere Penali o anche da singole Camere Penali.
4. Al Centro Studi e ai suoi organi non possono essere attribuite facoltà a rilevanza esterna all’Unione.
5. Il Centro Studi sarà diretto da un Direttore nominato dal Presidente dell’Unione. Il Direttore rimarrà in carica per tutto il mandato Presidenziale.

6. La gestione del Centro Studi è affidata ad un Consiglio di Gestione composto dal Direttore, da tre consiglieri nominati dalla Giunta, da due consiglieri nominati del Consiglio delle Camere Penali e da uno nominato dalla Camera Penale della Sardegna in memoria di Aldo Marongiu. Il Consiglio di Gestione rimane in carica per la durata del mandato del Direttore. Il Consiglio di Gestione nomina il Segretario tra i suoi componenti.
7. Il Consiglio di Gestione redige annualmente la relazione previsionale delle spese occorrenti per il funzionamento del Centro Studi e la trasmette alla Giunta per gli adempimenti di cui all'art. 18. Alla fine di ogni anno redige e approva la relazione a consuntivo. Il Consiglio di gestione, nei limiti del budget assegnato, impegna le spese. I pagamenti sono autorizzati dal Direttore.
8. Il Consiglio di Gestione si riunisce previa convocazione da inviarsi a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima su iniziativa del Direttore. Con le stesse modalità il Direttore convoca il Consiglio di gestione su richiesta di almeno due componenti. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Gestione, in dipendenza degli argomenti da trattare, i componenti del Comitato Scientifico e i responsabili dei gruppi di lavoro.
9. Il Consiglio di Gestione, per le finalità di cui alla prima parte dell'art. 3, redige e approva i programmi di studio e di ricerca affidando la relativa attività alle sezioni o ai gruppi di lavoro.
10. Non possono assumere la carica di Direttore e di Consigliere i componenti della Giunta e i Presidenti delle Camere Penali territoriali.
11. Il Presidente dell'Unione, di concerto con il Direttore, nominerà un Comitato Scientifico che rimarrà in carica per il mandato Presidenziale.
12. Il Comitato Scientifico, è composto da studiosi ed esperti di vari settori di studio e ricerca; concorre a delineare i programmi, le elaborazioni di studio, di ricerca, di approfondimento e la promozione di eventuali incontri, convegni, seminari.
13. Il Centro Studi si articola in tre sezioni: Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, Europa. Con deliberazione della Giunta dell'Unione possono essere istituite nuove e diverse sezioni
14. I Responsabili delle singole sezioni saranno scelti di concerto dal Direttore e dal Presidente dell'Unione tra i componenti del Consiglio di Gestione;

15. L'attività del Centro Studi procederà anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, istituiti dal Consiglio di gestione, che nominerà i responsabili, sui diversi temi (a titolo esemplificativo: accesso e formazione, carceri, diritti civili etc ) che saranno individuati o su specifica richiesta del Presidente, della Giunta o del Consiglio delle Camere Penali o per iniziativa del Consiglio di gestione, anche su indicazione del Comitato Scientifico, ai sensi del precedente art. 9.
16. Il Centro Studi si avvale di Collaboratori, nominati dal Consiglio di gestione su proposta del Direttore. I Collaboratori svolgeranno l'attività all'interno delle Sezioni e dei gruppi di lavoro.
17. Il Direttore alla fine di ogni anno redigerà una relazione dell'attività svolta e la trasmetterà al Presidente che ne riferirà al Consiglio delle Camere Penali.
18. Nel bilancio dell'UCPI sarà previsto uno specifico capitolo di spesa " Centro Studi Aldo Marongiu – Ufficio Legislativo" , che fisserà il budget di spesa per il funzionamento per ogni anno, salva la rideterminazione, nel corso dell'esercizio di bilancio, in dipendenza dei programmi e delle attività che dovranno essere svolte sulla base di specifica deliberazione della Giunta. Le funzioni di tesoreria rimangono assegnate al tesoriere dell'Unione.

# **CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO” DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA**

## **Proposta di regolamento per il Centro Studi Aldo Marongiu**

1. Il Centro studi giuridici e sociali “Aldo Marongiu”, istituito a Siracusa con delibera approvata il 30 maggio 1992 dal Congresso dell’Unione delle Camere Penali è una istituzione culturale e scientifica. Esso ha sede in Roma presso la sede nazionale dell’Unione.
2. Il Centro studi ha lo scopo di fornire all’Unione un indispensabile contributo di natura propositiva sul piano dello studio dei provvedimenti legislativi emanati e/o emanandi anche in vista dell’elaborazione di eventuali proposte legislative da sottoporre ai competenti Organi legislativi parlamentari, nazionali ed europei.
3. Il Centro studi contribuisce, unitamente ed in coordinamento con l’Unione, attraverso lo studio e la ricerca nelle scienze penalistiche, alla diffusione della conoscenza, oltre che alla indicazione e alla scelta degli strumenti idonei alla realizzazione dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo penale e della Costituzione della Repubblica, promuovendo convegni, incontri, seminari e diffondendo pubblicazioni.
4. Il Centro studi svolge la propria attività sulla base dei programmi e delle indicazioni della Giunta, nonché, su eventuali temi specifici, proposti alla Giunta dal Consiglio dei Presidenti, a norma dell’art. 8 dello statuto. Il Centro studi può proporre alla Giunta dell’Unione specifici programmi di studio e ricerca.
5. Al Centro studi e ai suoi organi non possono essere attribuite facoltà a rilevanza esterna all’Unione.
6. Gli organi del Centro studi sono: il Direttore, il consiglio di gestione, il comitato scientifico. Gli organi del Centro studi rimangono in carica per la durata del mandato della Giunta.
  - 7.1. Il Direttore è nominato dalla Giunta ed assume la rappresentanza del Centro studi nei rapporti con la stessa.
  - 7.2. La gestione del Centro studi è affidata ad un Consiglio di gestione composto dal Direttore, da tre consiglieri nominati dalla Giunta, da due consiglieri nominati dal Consiglio delle Camere Penali e da uno nominato dalla Camera Penale della Sardegna in memoria di Aldo Marongiu. Il Consiglio di Gestione nomina il segretario tra i suoi componenti. Non possono assumere la carica di Direttore e di consigliere i componenti della Giunta e i Presidenti delle Camere Penali territoriali, nonché i componenti dell’organismo di controllo.
  - 7.3. Il Comitato scientifico, composto da studiosi ed esperti nei settori indicati nell’art. 9, concorre, ai sensi dell’art. 3, a delineare i programmi, le elaborazioni di studio, di ricerca, di approfondimento e la promozione di eventuali incontri, convegni e seminari.
  - 7.4. Il Presidente dell’Unione, di concerto con il Direttore, nominerà un Comitato scientifico che rimarrà in carica per il mandato presidenziale.
- 8.1. Il Consiglio di Gestione redige annualmente il preventivo delle spese occorrenti per il funzionamento del Centro Studi e lo trasmette alla Giunta per l’approvazione e per

gli adempimenti di cui all'art. 13. Alla fine di ogni anno redige e approva il consuntivo, che invia alla Giunta.

8.2. Il Consiglio di Gestione si riunisce previa convocazione da inviarsi a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima su iniziativa del Direttore. Con le stesse modalità il Direttore convoca il Consiglio di Gestione su richiesta di almeno due componenti. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Gestione, in dipendenza degli argomenti da trattare, i componenti del Comitato scientifico e i responsabili dei gruppi di lavoro.

8.3. Il Consiglio di gestione, ai sensi degli artt. 3 e 4, propone e dà attuazione ai programmi di studio e di ricerca, affidando la relativa attività alle sezioni.

9.1. Il Centro studi si articola in tre sezioni: diritto penale, diritto processuale penale, Europa. Con deliberazione della Giunta dell'Unione possono essere istituite nuove e diverse sezioni.

9.2. I responsabili delle singole sezioni saranno scelti di concerto dal Direttore e dal Presidente dell'Unione tra i componenti del Consiglio di gestione.

10. L'attività del Centro studi potrà procedere attraverso la formazione di gruppi di lavoro, istituiti dal Consiglio di gestione, che nominerà i coordinatori, sui diversi temi (a titolo esemplificativo: accesso e formazione, carceri, diritti civili ecc.) che saranno individuati o su specifica richiesta del Presidente, della Giunta o del Consiglio delle Camere penali o per iniziativa del Consiglio di gestione, anche su indicazione del Comitato scientifico, ai sensi del precedente art. 7.3.

11. Il Centro studi si avvale di collaboratori, nominati dal Consiglio di gestione su proposta del Direttore. I Collaboratori svolgeranno l'attività all'interno delle Sezioni e dei gruppi di lavoro.

12. Il Direttore alla fine di ogni anno redigerà una relazione dell'attività svolta e la trasmetterà al Presidente che ne riferirà alla Giunta ed al Consiglio delle Camere Penali.

13. Nel bilancio dell'UCPI sarà previsto uno specifico capitolo di spesa per la realizzazione dei programmi del "Centro studi Aldo Marongiu", in dipendenza dei programmi e delle attività che dovranno essere svolte sulla base di specifica deliberazione della Giunta. Le funzioni di tesoreria rimangono assegnate al tesoriere dell'Unione.

## **CAMERA PENALE DI ROMA**

### **CONGRESSO DI NAPOLI E “QUESTIONE MARONGIU”: ALCUNE RIFLESSIONI DELLA CAMERA PENALE DI ROMA**

La Camera Penale di Roma ha discusso all'interno del proprio direttivo, in varie circostanze, le questioni riferibili alla organizzazione del Centro Marongiu, poiché il Centro stesso e la sua attività, durante la “legislatura” che ha preceduto l'attuale, sono stati oggetto di discussioni e polemiche all'interno dell'Unione Camere Penali.

Proprio in ragione di tali polemiche la Camera Penale romana intende immediatamente anticipare che considera inopportuno avvicinarsi alla questione in modo ipocrita od oscuro, ritenendo che la doverosa premessa ad eventuali proposte debba liberare il campo da alcuni equivoci.

Il tema congressuale del Centro Marongiu, infatti, non deve e può prestarsi a trasversali scontri interni ovvero a possibili “rese dei conti” congressuali prive del connotato della chiarezza.

La storia della nostra Camera Penale passa attraverso prese di posizione, condivisibili o meno, ma comunque sempre apertamente manifestate anche a costo di impopolarità o di “sconfitte” politiche anche in sede congressuale: si ritiene, pertanto, di dover assumere una posizione non ambigua e soprattutto connotata di lealtà nei confronti di tutti i colleghi.

E' a tutti noto che nell'ultimo triennio la Camera Penale di Roma ha condiviso (e tutt'ora condivide) i tratti essenziali della politica associativa condotta dal Presidente dell'Unione e della sua Giunta.

Non si ritiene che tale condivisione sia stata acritica, e pertanto si è prestata particolare attenzione anche alle discussioni ed ai dissensi emersi all'interno dell'Unione, che del resto sono espressione fisiologica di una pluralità di impostazioni culturali e associative o, talvolta, di semplici contingenze.

In tale contesto, non ci si è mai voluti calare –ove qualcuno l'abbia fatto- in una logica “di schieramento”, tra l'altro ritenendo che le “dinamiche” di dissenso, nella nostra associazione, rivestano spesso caratteristiche peculiari (è assai difficile che ci sia diversità di obbiettivi, ma solo, talvolta, di metodi e di strategie per conseguirli).

Proprio per questo la Camera Penale romana non ha mai inteso “scendere in campo” nella polemica che negli scorsi mesi ha contrapposto (si sta semplificando, ma dovrebbe esser chiaro quanto si vuol dire) il “Centro Marongiu” alla “Giunta”.

Tale esplicita presa di posizione è mancata non per carenza di coraggio, “terzismo” o comodo opportunismo, ma perché molti dei connotati del contrasto non sono risultati a tutti chiari, in quanto raramente esplicitati all’esterno (circostanza assai discutibile), e sono stati invece riservati ai pettegolezzi interni o alle notizie riservate ad un numero limitato di persone (il che è ancora più discutibile).

Si è così intuito che alcuni dissensi riguardavano i temi “dell’Europa”, altri i rapporti tra “Centro Marongiu” e Giunta e altri ancora sono sembrati sconfinare nel personalismo (ci si perdonerà se non è così, ma allora sarebbe stato necessario esplicitare più chiaramente le ragioni dei reciproci contrasti, poiché quello che è trapelato all’esterno ha consentito soltanto una limitata informazione).

Senza ulteriormente entrare nel merito, va poi constatato che al Congresso di Bari, se si eccettuano alcune isolate critiche, apprezzabili per onestà intellettuale, il “dissenso” (magari per una scelta “di responsabilità”, ma questo è il fatto) non è emerso che in minima parte, e non è comunque stato portato a conseguenze di politica associativa (proposte alternative; mozioni *etc.*).

Analoga situazione di non esplicita “emersione” si è constatata nella “campagna elettorale” per il Consiglio dei Presidenti che è seguita al Congresso di Bari.

La Camera Penale di Roma ritiene francamente opinabile che i colleghi che si sono ritrovati sulle “posizioni” del “Marongiu” (tanto più perché quasi tutti valorosissimi punti di riferimento dell’avvocatura penale, a partire da Giuseppe Frigo) abbiano scelto una linea che, al di là delle soggettive intenzioni, è apparsa a molti, a torto o a ragione, di carattere “correntizio” e ha pertanto in tal modo fagocitato anche quelle che, in ipotesi, erano critiche non solo legittime ma certamente, in qualche caso, anche da tenere nella dovuta considerazione.

Questo ha rischiato di far dimenticare, ingiustamente, quale sia stato, a livello scientifico, culturale ed umano il notevole contributo che il Centro Marongiu ha comunque apportato all’Unione.

Questa situazione ha talvolta determinato delle reazioni incongrue anche da parte del Presidente e della Giunta, che si sono chiusi a riccio anche laddove, forse, sarebbe stato il caso di comportarsi diversamente.

Queste, ad ogni modo, sono valutazioni e, in quanto tali, certamente opinabili: resta però il fatto che la Camera Penale di Roma ritiene che il prossimo Congresso di Napoli, che finalmente è dedicato ad una discussione sulla vita interna dell’associazione, debba rappresentare un’occasione, da non mancare, per il rilancio dell’Unione delle Camere

Penali, anche nel senso dell'unità: non certo un'unità "bulgara" o di facciata, ma una unità di intenti di tutti gli iscritti, nella convinzione che l'associazione non possa rinunciare in alcun modo né all'apporto di colleghi valorosi che hanno connotato la nobile storia dell'Unione né al contributo che discende da critiche e dissensi né, infine, ad un'azione di Giunta lineare, tale da non subire condizionamenti diversi da quelli previsti dai meccanismi statutari.

Interpretare il Congresso di Napoli come una resa dei conti non gioverebbe a nessuno.

Tutto questo, anche laddove poco gradito, doveva esser detto per sgomberare il campo da equivoci o ipocrisie e avvicinarsi alla trattazione della "questione" Marongiu.

Non prima di aver sottolineato come il "clima" che si percepisce sia tutt'altro che apprezzabile: a partire da alcuni interventi anonimi, per lo più deprecabili e addirittura insultanti, riscontrati sul cosiddetto "forum" delle Camere Penali.

E allora dev'esser chiaro che la Camera Penale di Roma non intende trasformare il Congresso di Napoli in un'occasione mancata, ma vorrebbe invece "indirizzarlo", per quanto possibile, a quelle che sono le sue finalità: quelle di una ridiscussione degli strumenti interni di azione politica da affrontare con serenità, senza colpi bassi e con un'aperta e franca discussione diretta a rilanciare le iniziative dell'Unione e a far partire nuovi temi di iniziativa politica (a cominciare dai cosiddetti Albi di specialità).

Possibilmente questo dovrebbe avvenire tutti insieme, nelle reciproche e legittime divergenze, in una sintesi dialettica delle varie posizioni: e se c'è da ricucire qualcosa, che nessuno si tiri indietro.

Tanto premesso, sembra tuttavia che molte delle discussioni in materia di riforme statutarie e, soprattutto, di "rimodulazione" del Centro Marongiu, scontino in modo eccessivo –e qualche volta strumentale- la necessità di guardare al passato più che al futuro, rischiando in tal modo, ad avviso della nostra Camera Penale, di intraprendere una strada erronea e senza prospettive.

In questa ottica, si ritiene di sottoporre alla discussione le seguenti valutazioni.

\*\*\* \*\*

La lunga premessa consente di affermare che non sembra davvero opportuno operare in una sorta di "ottica punitiva" del Centro Marongiu.



Alcune delle proposte avanzate, e in particolare quella della Camera Penale di Milano, sembrano confondere cause ed effetti di situazioni passate e rischiano di determinare conseguenze peggiori di quelle cui intendono porre rimedio.

Non v'è dubbio che la regolamentazione "normativa" di associazioni od enti può contribuire a disciplinare efficacemente la loro vita e ad evitare il determinarsi anche di situazioni equivoche e "patologiche".

Ma sarebbe una grave illusione ritenere che per via "statutaria" o "regolamentare" si possa evitare il pericolo del prodursi di situazioni di conflitti istituzionali o para istituzionali.

Il "*rischio di sovrapposizioni*" paventato dai colleghi milanesi o quello "*di creare soggetti con valenza politica*" non si scongiurano con la creazione di organismi burocratico-centralistici che provocano più danni di quanti ne evitano.

Volendo sintetizzare, e in qualche misura semplificare, se si teme che il "Presidente del Centro Studi" o lo stesso "Centro"(chiamiamolo per ora così) inizino ad operare "in concorrenza" o in contrasto con la Giunta dell'Unione, ci si riferisce ad una "patologia" che si può sempre e comunque verificare, poiché non dipende dagli strumenti regolamentari ma da quelli della politica, e **che pertanto può trovare regolamento e composizione soltanto attraverso i meccanismi politici.**

Non solo la comune esperienza, ma anche quella dell'Unione, fornisce la prova che situazioni di contrasto, più o meno fruttuose, si sono a volte verificate tra organi statuari e persino all'interno della Giunta (conflitti Presidente del Consiglio/Presidente dell'Unione; conflitti Presidente/membro di Giunta *etc.*): ritenere di poter evitare simili situazioni con "disposizioni "statutarie e regolamentari (come ad esempio quella puramente enunciativa della proposta piemontese:"*Al Centro Studi e ai suoi organi non possono essere attribuite facoltà a rilevanza esterna all'Unione*") è un'ingenuità che sconfina, ad avviso degli scriventi, nel grave errore di prospettiva.

In altre parole, quale norma regolamentare potrebbe mai impedire al "Direttore" dell'ipotizzato Centro Studi (benché scelto dalla Giunta) di non condividere posizioni espresse dalla Giunta stessa? E in base a quale disposizione si potrebbe impedire a costui di "recalcitrare" ove la Giunta gli chiedesse, per dire, degli emendamenti ad una proposta di legge, laddove egli vedesse la questione in modo diverso?

Certo, si può sempre ipotizzare un "Direttore/Cameriere", ma non sembra che questo sia auspicabile...

E, di fronte a tali divergenze di vedute, sempre possibili (grazie al cielo) tra persone preparate, pensanti e valorose (quali sono la grande parte dei colleghi dell'Unione), ci si rende conto del pericolo che si produrrebbe in caso di conflitto?

E' evidente che si trasporrebbe l'odierno ipotetico "conflitto" tra Giunta e un centro autonomo all'interno dei meccanismi statutari, e dunque si creerebbe *"un'impasse"* (per usare il termine che compare nel documento della Camera Penale di Milano) ben più grave e pericolosa di quella oggi possibile (e non è certo necessario spiegarla a chi ne ha vissuta una simile tra Presidenza/Giunta e Presidenza del Consiglio delle Camere Penali).

La verità è che tali situazioni, sempre possibili, devono trovare soluzione non mediante la creazione di meccanismi vetero burocratici ma attraverso la composizione politica: e se questo non accade, non sarà certo con qualche norma enunciativa che si riuscirà a superare il problema (o forse si pensa di risolvere la questione istituendo i probiviri, come qualcuno sembra suggerire?).

Per tali ragioni, che peraltro saranno più estesamente spiegate nella sede congressuale propria, la Camera Penale di Roma, così come non ha ritenuto necessarie modifiche diffuse all'impianto statutario di Abano, è decisamente contraria alla istituzione di "Centri Studi" o "Uffici Legislativi" che trovino la loro disciplina all'interno dello Statuto.

Si consideri, in particolare, che nessuna norma statutaria impedisce (ci mancherebbe!) al Presidente e alla Giunta di istituire o nominare "gruppi di lavoro" ad hoc che ricevano l'incarico, ad esempio, di elaborare proposte legislative, emendamenti rispetto a singole proposte *etc.*: attività che avrebbe il vantaggio di consentire la scelta, volta per volta, di persone che siano in sintonia con le esigenze politiche della Giunta senza rischiare di rivolgersi ad un organo permanente che, a meno che non sia una specie di *juke box* (il che non è facile in tema di elaborazione scientifica), può sempre creare "problemi" (sia di "consenso" alla richiesta ricevuta; sia di agilità di risposta).

Se questa è la prospettiva della nostra Camera Penale (contrarietà decisa a creare altri organi con valenza statutaria), resta il problema se mantenere in vita "un" Centro Studi" (si chiami Marongiu o in altro modo).

Si ritiene che la risposta debba essere affermativa: un centro studi che si affianchi all'Unione è sintomo di respiro culturale, di apertura, di responsabilizzazione di colleghi capaci e prestigiosi.

Si ritiene, nel contempo, che la regolamentazione del Centro debba esservi e debba far capo al principio della nomina del Direttore del centro da parte del Presidente dell'Unione o della Giunta.

Ma si crede anche che il Centro debba essere inevitabilmente "autonomo e coordinato con l'Unione": è fin troppo ovvio, come osserva la Camera Penale di Milano, che l'espressione appare contraddittoria, ma tale contrasto dovrebbe trovare una sintesi nella fisiologia dell'attività concreta, essendo come già detto illusorio ritenere di risolvere il problema...trasferendolo *sic et simpliciter* all'interno dei meccanismi statuari.

E se il Centro "autonomo e coordinato" devia dalla coordinazione e si pone in contrasto con la Giunta?

A tale domanda rispondiamo con altre domande: e se la Giunta contrasta il Presidente? E se il Presidente assume posizioni in conflitto con quelle della Giunta? E se la Giunta viola il mandato congressuale? E se il Consiglio dei Presidenti delibera iniziative in contrasto con quelle assunte nel Congresso? E se...

Ritiene la Camera Penale di Roma un grave errore ritenere di disciplinare contrasti politici mediante regole astratte di impossibile applicazione.

Tutto ciò significa, dunque, che il "Centro" ce lo dobbiamo -e vogliamo- tenere così (salvo un regolamento, possibilmente agile e che non abbia pretese di disciplina "condominiale"), con tutti i rischi annessi e connessi, se di rischi si tratta.

Opinare diversamente si può, ma soltanto entrando nell'orizzonte di corto respiro di voler "risolvere" questioni interne troppo legati all'esperienza recente e rinunciando al rischio della politica: un rischio che noi amiamo appassionatamente, e che se perdessimo per strada ci riporterebbe all'Unione pre Abano Terme.

Roma, 26 aprile 2005

**Il Consiglio Direttivo**

## **CAMERA PENALE “PIER LUIGI ROMANO” – SIRACUSA**

### **AL CONSIGLIO DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI**

#### **COMMISSIONE STATUTO CENTRO MARONGIU**

La Camera penale “PierLuigi Romano” di Siracusa, raccogliendo l’invito rivolto dal Consiglio dei Presidenti di far pervenire le proprie proposte, in merito alla elaborazione dello Statuto del Centro Marongiu, osserva:

Non potendosi, in questa fase, entrare nel merito di uno specifico articolato, piuttosto di competenza della Commissione, non possono che indicarsi le linee guida, per le proposte di formazione dello Statuto.

Ad avviso di questa Camera Penale, il Centro Marongiu costituisce il riferimento scientifico e culturale dell’Unione delle Camere Penali Italiane.

La sua attività ed il suo coordinamento, storicamente, hanno fatto e fanno capo ad esponenti di primissimo piano dell’UCPI.

Ogni attività, dunque, non può che essere correlata alle necessità dell’Unione medesima.

Dal punto di vista interno, infatti, l’attività del Centro Marongiu non può che riflettere le esigenze tematiche all’ordine del giorno, sul piano dei lavori dell’Unione, quale indispensabile supporto scientifico per gli argomenti e le istanze di maggiore interesse, di volta in volta attenzionate dall’Avvocatura Penale e dal dibattito politico.

Sul piano esterno, ancora una volta, non v’è dubbio che l’attività del Centro Marongiu non può che coordinarsi con la politica dell’UCPI, sì da garantire, su ogni argomento, unità di intenti, di proposte, di voce.

Non può sottacersi, invero, che l’intero mondo politico, così come degli operatori e degli studiosi del diritto, riconosce il Centro Marongiu quale istituzione legata culturalmente e politicamente all’UCPI; anzi, quale “braccio tecnico – scientifico” dell’Unione medesima, sicché ogni lavoro non può che essere coordinato tra la Giunta dell’UCPI ed il centro medesimo.

Eventuali carenze e/o contraddizioni statutarie, che non garantiscano questo indispensabile legame, andrebbero ed andranno rilevate.

\*\*

Tutto ciò premesso, si conferma l’indicazione del collega e socio Avv. Fabio D’Amico, quale componente per la “Commissione Statuto Centro Marongiu”.

Con i migliori auspici di buon lavoro.

La Camera penale "PierLuigi Romano" di Siracusa

## CAMERE PENALI DELLA TOSCANA

### *Proposta di introduzione di una norma statutaria avente ad oggetto il “Centro Marongiu”*

Le Camere Penali della Toscana, con l'introduzione di una norma statutaria volta a delineare le fisionomia del “Centro Studi Giuridici e Sociali Aldo Marongiu”, intendono dar vita ad una “norma quadro” che, pur suscettibile di essere attuata a mezzo di regolamento, fissi inequivocabilmente i caratteri del Centro Studi, innanzitutto quanto alla sua natura ed alla sua funzione, e conseguentemente quanto alla sua “direzione” ed al suo ambito di attività.

La proposta delle Camere Penali della Toscana nasce innanzitutto dalla constatazione del ruolo assunto oggi dall'U.C.P.I., quale soggetto politico, e dai “bisogni” che tale ruolo impone. Conformemente agli obiettivi originariamente postisi, l'Unione ha sicuramente conseguito, nel contesto politico e culturale nazionale, una posizione di “rappresentanza” dei diritti e delle garanzie nel processo penale ed è in tale veste divenuta soggetto di riferimento degli organi istituzionali, delle forze politiche e delle formazioni culturali operanti nel settore “giustizia”.

Rispetto a tale ruolo è indispensabile che l'Unione non si trovi impreparata, né quanto ad un proprio patrimonio di “conoscenza” né quanto a capacità di esprimere tempestivamente proposte, pareri, elaborazioni.

Un “centro studi” promosso dall'Unione ma da essa autonomo, come ipotizzato dalla Camera Penale di Trento, se pur può rappresentare iniziativa di grande interesse, rischia di non essere adeguato ai “bisogni” dell'Unione nell'attuale momento, non potendo negarsi la necessità che l'attività di studio e di elaborazione promossa dall'Unione debba essere prioritariamente inerente e funzionale agli obiettivi di massima dalla stessa postisi.

Non solo: un Centro Studi contemplato, così come nella proposta elaborata dalla Camera Penale di Milano, come “altro” rispetto ad un eventuale ufficio legislativo, e dunque concepito esclusivamente come luogo di studio e ricerca nelle scienze penalistiche e di interesse penalistico, comporta da un lato il pericolo di una inutile duplicazione di attività, funzioni e costi, dall'altro la necessità di dover garantire il coordinamento fra i due soggetti predisponendo all'uopo ulteriori organismi o strumenti.

Ed ancora: un centro studi che si ponga quale sede di riferimento privilegiata dell'Unione, deputata pressoché in esclusiva all'elaborazione culturale, rischia di determinare l'erosione degli spazi e dei contributi che le camere penali territoriali dedicano con passione e con efficacia allo studio ed alla ricerca, contributi che invece il centro studi dovrebbe darsi carico di raccogliere, coordinare ed elaborare.

Né certo può ipotizzarsi un Ufficio Legislativo che svolga il suo ruolo di proposta e parere prima ed indipendentemente dalla necessaria elaborazione scientifica che ne è il presupposto.

“Scienza” e “Proposta” sono dunque ambiti di attività che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non possono non dirsi intimamente e funzionalmente connesse. La stessa “originaria” proposta di regolamento del Centro Marongiu, mai approvata, contemplava, all'art. 2, comma 2, che *“in particolare, nelle materie indicate al comma 1, il Centro, d'iniziativa o su richiesta degli organi direttivi dell'Unione delle Camere Penali o di quelli di singole Camere Penali, esegue studi e ricerche sulle attività governativa, legislativa e giudiziaria, anche per elaborare proposte di osservazioni o di interventi”*.

Peraltro affermando la necessaria unicità del centro studi ed ufficio legislativo non si intende affatto disconoscere l'“in sé” di un'attività di studio e ricerca che tale voglia dirsi, e dunque l'essenziale autonomia scientifica nei metodi e nei risultati, risultati che spetterà poi agli organi dell'Unione provvisti di rappresentanza esterna scegliere se e come utilizzare.

Da tali considerazioni consegue la necessità, oltrechè di unificare centro studi ed ufficio legislativo, di contemplare il centro studi all'interno dello Statuto dell'Unione, quale strumento essenziale per il perseguimento delle finalità della stessa e dunque operante in stretto collegamento con i suoi organi.

La nomina del Direttore del Centro, di stretta competenza del Presidente dell'Unione, vale a sottolineare il rapporto fiduciario fra gli stessi intercorrente, unitamente alla condivisione del programma. La nomina degli altri componenti il comitato di gestione, ripartita fra Giunta e Consiglio, ci è apparsa opportuna tanto al fine di garantire il necessario coordinamento fra il Centro Studi, gli organi dell'Unione e le attività di loro iniziativa, quanto all'altro di

consentire al Centro di recepire le istanze delle camere penali territoriali e di esserne a vario titolo coinvolto nelle attività di studio e ricerca.

La possibilità di avvalersi di consulenti e collaboratori, anche esterni, discende dalla necessità di far fronte ad attività molteplici e di carattere specialistico.

Da tali osservazioni nasce dunque la proposta delle Camere Penali della Toscana di inserire nello Statuto dell'Unione una norma del seguente tenore:

*Articolo (da individuarsi)*

*“Il Centro Studi Giuridici e Sociali Aldo Marongiu è lo strumento di elaborazione culturale e scientifica dell'Unione e svolge funzioni di ufficio legislativo in stretto ed imprescindibile collegamento con gli altri organi dell'Unione.*

*E' diretto da un Direttore nominato dal Presidente dell'U.C.P.I..*

*L'attività del Centro è coordinata da un Consiglio di Gestione formato da quattro componenti, oltre al Direttore, di cui due nominati dalla Giunta e due nominati dal Consiglio delle Camere Penali. Il Consiglio di Gestione resta in carica per tutta la durata del mandato Presidenziale. Non possono far parte del Consiglio di Gestione iscritti che rivestano cariche negli altri organi dell'U.C.P.I..*

*Previa autorizzazione della Giunta, il Consiglio di Gestione può avvalersi di collaboratori e consulenti, anche esterni.*

*Il funzionamento del Centro è disciplinato da separato regolamento.”.*

*Seguono le firme dei Presidenti*



## CAMERA PENALE DI TRENTO

*La Camera Penale “Michele Pompermaier” di Trento, di seguito sottopone al Consiglio dei Presidenti dell’Unione – per il tramite della Commissione che lo stesso ha nominato – alcune linee programmatiche per la stesura dello Statuto del Centro Studi “A. Marongiu” dell’Unione delle Camere Penali Italiane.*

La Camera Penale di Trento ritiene innanzitutto imprescindibile che lo Statuto stabilisca formalmente per il Centro “A. Marongiu” la natura di Istituzione esclusivamente culturale, per lo studio e la ricerca nelle scienze penalistiche per la diffusione della conoscenza, oltre che alla indicazione e alla scelta degli strumenti idonei alla realizzazione, dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo penale. Dal suddetto carattere esclusivamente culturale del Centro, ne deriva l’esigenza che sia sancito che ad esso sia riconosciuta autonomia rispetto agli altri organismi dell’Unione, coi quali il Centro dovrà però necessariamente coordinarsi, affinché i risultati degli studi e delle ricerche, così come eventuali opinioni espresse da singoli componenti del Centro, non possano di per sè essere attribuiti all’Unione stessa nè in alcun modo vincolare o condizionare le scelte dei suoi organi statutari, ferma restando la libera scelta di questi di avvalersi, in via prioritaria, di tali risultati e opinioni.

Lo Statuto dovrebbe pertanto prevedere che l’autonomia del Centro si possa esprimere attraverso la scelta dell’oggetto e dei programmi degli studi e delle ricerche, pur nella previsione che in essi vadano inclusi temi specifici su richiesta degli organi dell’Unione, dando a questi, se indicata o comunque necessaria, la priorità.

Il collegamento politico con l’unione potrebbe essere garantito mediante la previsione della regola che il Presidente del Centro sia nominato e revocato dal Presidente dell’Unione e che il Presidente del Centro si avvalga di un Consiglio di gestione di sua fiducia, nel quale vi sia anche un rappresentante del Presidente dell’Unione, da costui designato.

Tra i compiti del Consiglio di gestione dovrebbe esservi:

- a) la nomina di una Commissione scientifica composta di studiosi ed esperti dei vari settori di studio e ricerca e che concorra a delineare i programmi generali;
- b) la promozione di eventuali incontri, convegni, seminari e di eventuali intese con altri Centri culturali e Università;
- c) la nomina di responsabili delle singole Sezioni di ricerca, i quali per la definizione e lo svolgimento dei rispettivi programmi particolari si avvalgano dei collaboratori di

loro fiducia, individuati anche nell'ambito delle segnalazioni pervenute dall'Unione o da singole Camere Penali.

Si propone infine che il Presidente del Centro possa nominare corrispondenti del Centro presso le singole Camere Penali, preferibilmente nell'ambito delle indicazioni fatte pervenire dalle medesime; che si riuniscano almeno una volta all'anno in un'assemblea in cui sia svolta – a cura del Presidente – una relazione annuale sull'attività compiuta.